

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VILLAFALLETTO LA  
SOCIETÀ A2A AMBIENTE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI  
CONTRIBUTI PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **....** del mese di **....**

**Tra**

**COMUNE DI VILLAFALLETTO**, con sede in Villafalletto (CN), Piazza Giuseppe Mazzini 19, cod. fisc. .... nella persona del ..... nato a ..... il ....., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera ..... del ....., domiciliato in ragione della carica presso il Comune di Villafalletto (in seguito detto “Comune di Villafalletto);

**A2A AMBIENTE S.p.A.** società con unico socio, con sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230, cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Brescia 01255650168, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Dott. Fulvio Roncari (in seguito detta “A2A Ambiente”).

Il Comune di Villafalletto e A2A Ambiente sono altresì detti congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”.

Il Comune di Villafalletto è altresì detto il “Comune”.

**Premesso**

**a)** che A2A Ambiente è titolare e gestisce il Centro di recupero e smaltimento di rifiuti in Loc. Formelle, Cascina delle Formiche, nel comune di Villafalletto (CN), autorizzato con AIA D.D. Provincia di Cuneo n. 382 del 23/05/2013 e ss.mm.ii;

**b)** che in data 23/12/2019, con determinazione area tecnica n. 109, C.S.E.A. - Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente ha aggiudicato ad A2A Ambiente l'appalto per il “servizio per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti per

il conferimento nella discarica consortile”, avente durata 10 anni con decorrenza dal 1/01/2020;

c) che le Parti intendono, con il presente documento, definire le condizioni e modalità della corresponsione dei contributi per compensazione ambientale da parte di A2A Ambiente nei confronti del Comune di Villafalletto che ospita il Centro.

### **Tutto ciò premesso**

Le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione (in seguito “Convenzione”) ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra Comune di Villafalletto e A2A Ambiente con riferimento ai contributi per compensazione ambientale relativamente agli impianti facenti parte del Centro e operanti per l’esecuzione dell’appalto di cui alla premessa b)
3. Considerati gli effetti economici per A2A Ambiente derivanti dalla prosecuzione del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti consortili, con decorrenza dal 01/01/2020, A2A Ambiente corrisponderà al Comune di Villafalletto un contributo pari a:
  - Euro 31.500, qualora i conferimenti di rifiuti in ingresso al Centro sottoposti alla fase di bioessiccazione (escludendo dal calcolo di detto contributo i rifiuti speciali destinati direttamente alla produzione di CSS ed escludendo i rifiuti conferiti in discarica) siano inferiori a 45.000 t/anno, così come risultanti dai registri di carico e scarico;

- Euro 0,7 per ogni tonnellata, qualora i conferimenti di rifiuti in ingresso al Centro sottoposti alla fase di bioessiccazione (escludendo dal calcolo di detto contributo i rifiuti speciali destinati direttamente alla produzione di CSS ed escludendo i rifiuti conferiti in discarica) siano superiori a 45.000 t/anno, così come risultanti dai registri di carico e scarico.

L'anno di riferimento su cui calcolare i predetti quantitativi annui è da intendersi l'anno solare compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre.

I predetti contributi saranno corrisposti semestralmente entro il 31 agosto per il primo semestre di ciascun anno e entro il 31 marzo dell'anno successivo per il secondo semestre di ciascun anno. Resta inteso che al 31 marzo di ciascun anno verrà effettuato l'eventuale conguaglio dei contributi dovuti, determinato in base al numero di tonnellate effettivamente conferite nell'anno solare antecedente.

**4.** Il contributo di cui al precedente art. 3 sarà destinato dal Comune alla realizzazione di opere di carattere ambientale ed a vantaggio della collettività.

**5.** In considerazione del traffico di automezzi pesanti diretti e provenienti dal Centro, con decorrenza dal 1/05/2019 A2A Ambiente corrisponderà al Comune di Villafalletto un corrispettivo annuale di Euro 11.200,00 (undicimiladuecento/00) a titolo di contributo per le maggiori spese di manutenzione stradale che il Comune sosterrà durante il periodo di vigenza della presente convenzione.

Il contributo di cui al presente art. 5 sarà pagato entro il 31 marzo di ogni anno di competenza, ad eccezione del contributo relativo al periodo 1/05/2019-31/12/2019, pari a Euro 7.467,00

(settemilaquattrecentosessantasette/00) e del contributo relativo al periodo 1/01/2020-31/12/2020, pari a Euro 11.200,00, che saranno corrisposti entro 60 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

**6.** La presente convenzione ha durata dal 1/05/2019 fino al 31/12/2029.

**7.** In caso di successiva revoca, anche parziale, dell'AIA D.D. n. 382 del 23/5/2013 da parte degli Enti competenti, o di risoluzione anticipata del contratto d'appalto di cui alla premessa b) per qualsivoglia motivo, la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento ad A2A Ambiente, senza che il Comune di Villafalletto possa avanzare pretese a qualsivoglia titolo nei confronti di A2A Ambiente relativamente alla presente Convenzione.

**8.** La presente convenzione annulla e sostituisce ogni accordo scritto e verbale intervenuto tra le Parti aventi ad oggetto il riconoscimento di contributi di qualsivoglia tipologia relativi al Centro.

Villafalletto,

Comune di Villafalletto

A2A Ambiente S.p.A.